

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2106

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCENZI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARTESE, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, BORRA, BORTOLANI, BRUNO PAOLO, CARRUS, CHIRIANO, CICCARDINI, D'AIMMO, NENNA D'ANTONIO, DUTTO, GEI, GELPI, LIA, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MONACI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSINI GIANFRANCO, PARLATO, PERRONE, RICCIUTI, RIGHI, RIVERA, STEGAGNINI, TORCHIO, USELLINI, VAIRO, CAFARELLI, BIANCHINI, D'ANGELO, MARTUSCELLI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme per la costituzione ed elezione degli organi dei partiti politici

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un sistema di democrazia rappresentativa fondata sulla sovranità popolare, tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e il diritto di voto non può essere limitato se non nei casi di incapacità e indegnità previsti dalla legge (articoli 48 e 49 della Costituzione).

Ma, in una società pluralista complessa e fortemente dinamica come quella italiana, se la rappresentanza politica restasse affidata esclusivamente a singole persone « notabili », potrebbe dar luogo ad una partecipazione frammentaria, confusa o anche ambigua e mistificata.

E, proprio per assicurare una più consapevole partecipazione popolare, i partiti

politici hanno assunto, secondo il dettato costituzionale (articolo 49), un ruolo sempre più determinante.

Però tale ruolo può essere svolto correttamente soltanto quando ciascun partito è riconoscibile dall'elettore per una propria identità politica e per un programma, ed abbia una incontestabile legittimazione democratica.

Bisogna dire, purtroppo, che in oltre quaranta anni non vi è stata nessuna iniziativa di legge per dare riconoscimento e assetto giuridico ad una attività così influente e rilevante per il pubblico interesse.

Vero è che il partito, al fine di rendere coerente il comportamento dei propri rappresentanti, assicura di fatto un

collegamento esplicito con gli elettori, organizzandosi in strutture parallele a quelle delle istituzioni elettive.

Ma come si realizza in via di diritto questo rapporto tra la struttura del partito e la propria rappresentanza elettiva? Sotto l'aspetto giuridico, appare evidente come vi sia ormai una netta separazione tra il partito e le sue rappresentanze democraticamente elette.

Queste sono responsabili sul piano amministrativo, civile e penale del loro operato e sono politicamente soggette al vaglio severo degli elettori.

Il partito resta invece spesso una realtà di tipo sacerdotale, incontrollabile nelle modalità di organizzazione del consenso al proprio interno, dipendente da valutazioni di periodo medio-lungo e sfuggente alla diretta responsabilità delle persone che lo rappresentano.

Esiste, dunque, allo stato una separazione tra partiti e società che è istituzionale e non soltanto, come viene spesso ripetuto, di costume, di moralità, di volontà.

Occorre, perciò, istituire un rapporto giuridicamente certo tra partito e società per evitare che, nella carenza di un raccordo diretto e costante della classe dirigente partitica (che sovrasta di fatto) con quella elettiva, possano più facilmente inserirsi nel sistema democratico il malcostume, lo scetticismo, le innumerevoli distorsioni che rendono spesso decrepita una democrazia che deve, invece, mantenersi giovane e forte.

Se si riconduce al voto popolare anche l'elezione dei quadri di partito, non

c'è più separazione tra partito e società.

Il partito non è più soltanto dei « tesserati » ma di tutti gli elettori.

L'autorità del partito non resta dentro barriere oligarchiche, ma viene espressa con ogni garanzia democratica.

Bisogna, d'altra parte, evitare di ridurre il partito alla mercé di sentimenti o risentimenti improvvisi e non meditati.

Infatti, far eleggere i dirigenti del partito anche da elettori non soci, cioè non necessariamente consapevoli della storia e delle finalità ulteriori, potrebbe portare alla dissoluzione del patrimonio ideale di una così importante espressione politica.

A tanto si può ovviare non soltanto attraverso il rinnovamento parziale degli organi di partito (articolo 11) consentendo, quindi, opportuna gradualità al rinnovamento, ma anche rivolgendo più profondo impegno culturale all'azione di propaganda degli indirizzi fondamentali, secondo i quali ogni partito storicamente definisce la propria identità (ed in questo senso va diretto il contributo dello Stato).

Vengono, infine, rimessi all'autonoma scelta statutaria di ciascun partito i criteri di incompatibilità tra la funzione di dirigente del partito e quella di pubblico amministratore. Ciò per indicare agli stessi partiti un compito di supervisione e controllo sull'operato delle persone delegate a pubbliche responsabilità, di vigilanza sull'attuazione dei programmi formulati e di svolgimento di un'opera di difesa civica nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il partito politico è ente avente personalità giuridica pubblica.

2. Esso è regolato nella propria organizzazione interna e nei rapporti esterni da uno statuto a base democratica, deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale e approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 2.

1. I partiti concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale ed esercitano le funzioni di pubblico interesse stabilite dalle leggi dello Stato.

ART. 3.

1. I partiti politici, con norma statutaria:

a) dichiarano la propria identità che attenga ai valori cui si ispirano;

b) enunciano la propria proposta politica, contribuendo all'approfondimento del confronto democratico, finalizzato al progresso della società;

c) garantiscono la massima trasparenza amministrativa attraverso la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione dei propri bilanci ai diversi livelli.

ART. 4.

1. Il partito politico, nel territorio della Repubblica, è strutturato ai livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2. Per ciascun livello, il partito è composto da una assemblea dei consiglieri, da una giunta esecutiva, e da un segretario politico.

3. Le assemblee sono rinnovate relativamente ad un terzo dei propri componenti, in ogni tornata elettorale.

4. Il consiglio esprime al proprio interno l'organo esecutivo ed il segretario.

ART. 5.

1. L'assemblea nazionale è eletta a base regionale con le stesse norme dettate dalle leggi e regolamenti elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 6.

1. L'assemblea regionale è eletta a base circoscrizionale provinciale, con le stesse norme dettate dalle leggi e dai regolamenti elettorali per l'elezione dei consigli regionali.

ART. 7.

1. L'assemblea provinciale è eletta a base circoscrizionale di collegio provinciale, con le stesse norme dettate dalle leggi e dai regolamenti elettorali per l'elezione dei consigli provinciali.

ART. 8.

1. L'assemblea comunale è eletta con le stesse norme dettate dalle leggi e dai regolamenti elettorali per l'elezione dei consigli comunali.

ART. 9.

1. Le consultazioni per l'elezione delle assemblee del partito si svolgono, con schede separate, in contemporaneità alle corrispondenti elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

ART. 10.

1. I consiglieri nazionali, regionali, provinciali e comunali del partito sono eletti per la durata della legislatura assegnata rispettivamente al Parlamento, ai consigli regionali, provinciali e comunali.

2. Essi decadono in caso di scioglimento anticipato dagli organismi di cui al comma 1.

ART. 11.

1. Le assemblee nazionali, regionali, provinciali e comunali, nella loro ultima seduta, prorogano il mandato per la durata della successiva legislatura ad un numero di consiglieri uscenti pari a due terzi dei componenti l'assemblea stessa.

ART. 12.

1. La nuova assemblea nella prima seduta elegge tra i propri componenti il segretario politico e la giunta esecutiva.

ART. 13.

1. Ciascun partito, con norma statutaria, stabilisce eventuali criteri di incompatibilità tra le funzioni di dirigente di partito e di pubblico amministratore.

ART. 14.

1. Il contributo dello Stato al funzionamento dei partiti politici, è disposto con legge in base ai risultati conseguiti nell'ultima competizione politica.

2. All'interno di ciascun partito i fondi assegnati sono ripartiti nella seguente misura:

a) 50 per cento agli organi nazionali;

b) 20 per cento agli organi regionali;

c) 15 per cento agli organi provinciali;

d) 15 per cento agli organi comunali.

ART. 15.

1. Eventuali contributi ai partiti politici da parte dei soci e sostenitori, che non abbiano specifica destinazione, vengono ripartiti nella medesima proporzione indicata dall'articolo 14.